

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2030 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2019****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Pal IPA Product Family»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2016 la società Pal Hygiene Products Limited ha presentato, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Pal IPA Product Family», dei tipi di prodotto 2 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente del Regno Unito aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DY025578-07.
- (2) Il principio attivo contenuto nella «Pal IPA Product Family» è il propan-2-ol, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 22 agosto 2018 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
- (4) Il 25 marzo 2019 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽²⁾ comprendente i termini e le condizioni proposti per l'autorizzazione, un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la «Pal IPA Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che la «Pal IPA Product Family» rientra nella definizione di «famiglia di biocidi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità ai termini e alle condizioni proposti e al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni fissate all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento.
- (6) Il 4 giugno 2019 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la «Pal IPA Product Family».
- (8) Nel suo parere l'Agenzia raccomanda inoltre che l'autorizzazione preveda come condizione che il suo titolare effettui una prova di conservazione a lungo termine a temperatura ambiente per le salviette nel loro imballaggio commerciale. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di tale prova debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa ritiene inoltre che l'obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell'autorizzazione non incida sulla conclusione secondo cui la condizione prevista all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento è rispettata sulla base dei dati esistenti.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) del 28 febbraio 2019 sull'autorizzazione dell'Unione per la «Pal IPA Product Family» (ECHA/BPC/223/2019).

